



**PROCEDURE RELATIVE ALLE
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.**

**Approvate dal Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A.
in data 13 gennaio 2023**

INDICE

1. Quadro normativo, oggetto delle procedure	3
1.1 Normativa di riferimento	3
1.2 Oggetto delle Procedure Bialetti Industrie OPC	3
2. Definizioni	3
2.1 Definizioni delle Procedure Bialetti Industrie OPC	3
2.2 Definizioni funzionali a quelle di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate tratte dal Regolamento Consob OPC	8
3. Ambito di applicazione	8
3.1 Casi di esclusione	8
3.2 Ulteriori casi di esclusione	8
4. Modalità di adozione e modifica delle Procedure Bialetti Industrie OPC	9
5. Procedure per l'individuazione delle Parti Correlate e delle OPC	10
5.1 Individuazione delle Parti Correlate di Bialetti Industrie	10
5.2 Individuazione preventiva delle OPC	10
6. Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate	11
6.1 OPC di Minore Rilevanza	11
6.2 OPC di Maggiore Rilevanza	13
7. Richiesta alla Consob di modalità alternative di calcolo degli indici	14
8. Procedure deliberative per le OPC di competenza assembleare	14
8.1 Procedure di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea	14
8.2 Parere negativo su un'OPC di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare	14
9. Procedure per l'approvazione delle Delibere-Quadro	15
9.1 Procedure approvative	15
9.2 Informativa	15
10. Informativa	15
10.1 Obblighi di informazione al pubblico	15
10.2 Obblighi di informazione al pubblico in occasione di OPC di Maggiore Rilevanza e di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo	16
10.3 Obblighi di informazione periodica al pubblico	17
10.4 Contestuale comunicazione all'Autorità di Vigilanza	17
10.5 Coordinamento con le procedure previste dall'art. 154-bis TUF	17
11. Disposizioni finali	18
11.1 Abrogazione	18
11.2 Ruolo del Collegio Sindacale	18
11.3 Sito internet	18
11.4 Disposizioni applicabili	18
11.5 Entrata in vigore	18
Elenco allegati	18
Allegato A	20
Allegato B	23
Allegato C	25

1. QUADRO NORMATIVO, OGGETTO DELLE PROCEDURE

1.1 Normativa di riferimento

Le presenti procedure di Bialetti Industrie S.p.A. (“**Bialetti Industrie**” o la “**Società**”) relative alle operazioni con parti correlate (le “**Procedure Bialetti Industrie OPC**” o “**Procedure**”) sono adottate ai sensi dell’art. 2391-*bis* cod. civ. e del “*Regolamento Operazioni con Parti Correlate*” emanato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 21396 del 10 giugno 2020 e n. 21624 del 10 dicembre 2020, comprensivo dei suoi Allegati (il “**Regolamento Consob OPC**”).

1.2 Oggetto delle Procedure Bialetti Industrie OPC

Le Procedure Bialetti Industrie OPC stabiliscono, in conformità al Regolamento Consob OPC, le regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) poste in essere da Bialetti Industrie, direttamente o per il tramite di società da questa controllate (secondo i criteri di cui all’art. 2359 cod. civ.).

Per Operazioni con Parti Correlate poste in essere “per il tramite” di società controllate si intendono le Operazioni con Parti Correlate compiute da società controllate da Bialetti Industrie sottoposte all’esame o all’approvazione della Società¹.

2. DEFINIZIONI

2.1 Definizioni delle Procedure Bialetti Industrie OPC

In aggiunta ai termini ed alle espressioni definiti in altre parti delle Procedure Bialetti Industrie OPC, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato qui di seguito indicato.

“Amministratori Indipendenti”

Gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza indicati all’art. 148 comma terzo del TUF (richiamato dall’art. 147-ter TUF) e dal Codice di Corporate Governance, e riconosciuti dal Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza (art. 2 Codice di Corporate Governance)

¹ A tal fine: (a) l’esame o l’approvazione delle Operazioni con Parti Correlate non devono necessariamente essere condotti in virtù di regolamenti interni, né devono necessariamente avvenire con deliberazione espressa, essendo sufficiente che un organo o un esponente aziendale di Bialetti Industrie esamini preventivamente o approvi tale Operazione con Parte Correlata in forza delle deleghe o attribuzioni conferitegli; (b) per “esame” si intende non la mera ricezione di informazioni inerenti all’Operazione con Parte Correlata compiuta dalla società controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari), bensì una valutazione dell’Operazione con Parte Correlata che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell’Operazione con Parte Correlata da parte della società controllata.

“Amministratori Non Correlati”

Gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate della controparte

“Amministratori Coinvolti nell’Operazione”

Gli amministratori che abbiano nell’Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società

“Codice di Corporate Governance”

Il Codice di Corporate Governance delle società quotate *pro tempore* vigente adottato dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società aderisce

“Comitato OPC”

All’interno del Consiglio di Amministrazione è costituito un comitato competente a svolgere le funzioni e le attività in materia di Operazioni con Parti Correlate come descritte nelle Procedure Bialetti Industrie OPC. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire le funzioni di Comitato OPC ad altro Comitato endoconsiliare (ad es. al Comitato Controllo e Rischi). Il Comitato OPC è composto da tre amministratori, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti.

Il Comitato OPC svolge le funzioni ed esercita le prerogative in materia di Operazioni con Parti Correlate di cui al Regolamento Consob OPC, alle presenti Procedure Bialetti Industrie OPC e a ogni altra disposizione di legge e regolamentare in materia *pro tempore* vigente e applicabile alla Società.

In relazione alle Operazioni con Parti Correlate che afferiscono alla remunerazione e al trattamento degli amministratori e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche ovvero alle materie oggetto della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (ivi inclusi eventuali deroghe), le funzioni del Comitato OPC ai sensi delle presenti Procedure Bialetti Industrie OPC possono essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione al Comitato per la Remunerazione della Società nei limiti e secondo i criteri consentiti dal Regolamento Consob OPC e dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, tenuto anche conto della composizione del Comitato per la Remunerazione (che quindi potrà esercitare tali funzioni per le OPC di Minore Rilevanza e per le OPC di Maggiore Rilevanza ove lo stesso risulti composto da Amministratori Non Correlati che siano, rispettivamente, in maggioranza o esclusivamente Amministratori Indipendenti). In tal caso, le disposizioni della Procedura riferite al Comitato OPC si intenderanno riferite al Comitato per la Remunerazione

“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”

Condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo

“Delibera-Quadro”

Delibera relativa ad una serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate

“Interessi Significativi”

Gli interessi generati da significativi rapporti di natura partecipativa o patrimoniale esistenti tra (a) le società controllate (anche congiuntamente) o collegate della Società che siano controparti di un’Operazione con Parte Correlata e (b) altre Parti Correlate della Società. Sussistono Interessi Significativi, a titolo esemplificativo, nei casi in cui: (i) in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l’Operazione è svolta. La valutazione di significatività è condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall’andamento della controllata o collegata di Bialetti Industrie (ivi inclusi i piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del Dirigente con Responsabilità Strategiche; (ii) la controllata o collegata di Bialetti Industrie sia partecipata (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Società) dal soggetto o entità che controlla o esercita un’influenza notevole sulla Società, qualora il peso effettivo di tale partecipazione superi il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto o entità nella Società. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione interessata. Qualora alla partecipazione si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione.

Non rappresentano invece, di per sé solo, un Interesse Significativo: (a) la mera condivisione di uno o più amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le società controllate o collegate della Società; (b) la semplice detenzione di una partecipazione nella società controllata o collegata della Società da parte di altre società controllate dalla Società o ad essa collegate

“OPC di Importo Esiguo”

Si considerano OPC di Importo Esiguo le OPC in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o del controvalore o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna Operazione:

(a) Euro 50.000,00 in ragione d’anno, nel caso in cui la controparte sia una persona fisica, ovvero una società di persone o di capitali controllata da una persona fisica secondo i criteri di cui art. 2359 cod. civ.;

(b) in generale, Euro 50.000,00 in ragione d’anno, nel caso in cui la controparte sia una persona giuridica, società, ente, patrimonio od organizzazione, con esclusione dei casi di cui al precedente paragrafo (a)

“OPC di Maggiore Rilevanza”

Le OPC in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

(a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte).

Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:

(i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

(ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;

(iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

(b) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

(i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

(ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

(i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

(ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;

(c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati

per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti

“OPC di Maggiore Rilevanza con Cumulo”

Le Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario concluse con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest’ultima sia alla Società, nel corso dell’esercizio le quali, pur non qualificabili singolarmente come OPC di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento Consob OPC. A tali fini rilevano anche le OPC compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le OPC eventualmente escluse ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Consob OPC. In caso di cumulo di più OPC la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna Operazione sulla base dell’indice o degli indici ad essa applicabili; per verificare il superamento delle soglie i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

“OPC di Minore Rilevanza”

Le OPC diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo

“OPC Ordinarie”

Operazioni che rientrino nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria

“Parte Correlata” e “Operazioni con Parti Correlate - OPC - Operazioni”

I soggetti e le operazioni definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002

“Presidio Organizzativo”

La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Bialetti Industrie con il supporto della Segreteria Societaria

“Regolamento Emittenti”

il Regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni

“Responsabile dell’Operazione”

La funzione competente a decidere e istruire un’operazione della Società

“Società di Minori Dimensioni”

La società per la quale né l’attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall’ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Una società non può più qualificarsi Società di Minori Dimensioni nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfi congiuntamente i predetti requisiti.

“Soci Non Correlati”

I soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società

“TUF”

il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato

2.2 Definizioni funzionali a quelle di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate tratte dal Regolamento Consob OPC

Ai fini delle Procedure Bialetti Industrie OPC valgono con riferimento a Bialetti Industrie le definizioni di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate contenute nei principi contabili internazionali pro tempore vigenti adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Per agevolare la consultazione delle Procedure Bialetti Industrie OPC, nell'Allegato C sono riprodotte le definizioni in vigore alla data di ultima approvazione delle Procedure Bialetti Industrie OPC come indicate nell'Appendice al Regolamento Consob OPC.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 Casi di esclusione

Le disposizioni del Regolamento Consob OPC e delle presenti Procedure Bialetti Industrie OPC non si applicano:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo della Società, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma terzo, cod. civ.;
- (b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- (c) alle OPC di Importo Esiguo;
- (d) alle Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 cod. civ.;
 - (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 cod. civ.;
 - (iv) gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

3.2 Ulteriori casi di esclusione

Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma ottavo, del Regolamento Consob OPC, ove applicabile, le disposizioni del Regolamento Consob OPC e le presenti Procedure Bialetti Industrie OPC non si applicano:

- (a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive;
- (b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nel paragrafo 3.1(a), in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche

nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:

(i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;

(ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi e che siano in maggioranza Amministratori Indipendenti;

(iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;

(c) alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti e quelle di Mercato o Standard. Nel caso in cui le OPC che beneficiano dell'esenzione di cui alla presente lettera siano OPC di Maggiore Rilevanza, la Società provvederà in ipotesi di deroga agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5, commi da 1 a 7, del Regolamento Consob OPC, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, a: (i) comunicare alla Consob ed al Comitato OPC, nei termini previsti dal Regolamento Consob OPC, la controparte, l'oggetto ed il corrispettivo dell'Operazione con Parte Correlata, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione con Parte Correlata sia ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. In tal caso, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, il Comitato OPC si riunisce per effettuare la verifica sulla corretta applicazione delle condizioni di esenzione di tali OPC; (ii) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC, quali tra le OPC oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui alla presente lettera;

(d) alle OPC con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con società collegate, purché nelle società controllate o nelle società collegate controparti dell'OPC non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

4. MODALITÀ DI ADOZIONE E MODIFICA DELLE PROCEDURE BIALETTI INDUSTRIE OPC

Le Procedure Bialetti Industrie OPC e le eventuali modifiche successive sono adottate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento Consob OPC. Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente, nonché ogni qualvolta si rendesse necessario considerando, tra l'altro, le eventuali modifiche normative, gli eventuali orientamenti Consob in materia di Regolamento Consob OPC e le eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari della Società e, comunque, con una cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione delle Procedure Bialetti Industrie OPC tenendo conto, tra l'altro, dell'efficacia dimostrata dalle Procedure Bialetti Industrie OPC nella prassi applicativa.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà, inoltre, con cadenza annuale la sussistenza dei requisiti per qualificare la Società come Società di Minori Dimensioni.

5. PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE E DELLE OPC

5.1 Individuazione delle Parti Correlate di Bialetti Industrie

5.1.1 La Società è dotata di apposite procedure interne per il monitoraggio e l'aggiornamento periodico delle Parti Correlate e la raccolta dei relativi dati. Tali procedure prevedono che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, i soggetti controllanti la Società e gli altri soggetti indicati nell'art. 114, comma 5 del TUF forniscano, in virtù dell'obbligo di cui all'art. 4, comma 8, Regolamento Consob OPC, alla Società le informazioni contenute nell'Allegato B delle presenti Procedure che li riguardano necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate con cadenza almeno annuale e che in caso di modifiche o variazioni ai dati forniti ne diano tempestiva comunicazione alla Società.

5.1.2 Sulla base delle informazioni in proprio possesso, nonché delle dichiarazioni ricevute, la Società redige ed aggiorna l'elenco delle sue Parti Correlate (la "**Banca Dati Parti Correlate**") in modo da garantire la corretta applicazione delle regole procedurali ed informative stabilite dalle Procedure Bialetti Industrie OPC. La Banca Dati Parti Correlate è custodita anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

5.2 Individuazione preventiva delle OPC

5.2.1 Il Responsabile dell'Operazione, prima di approvare il compimento di qualsiasi operazione, verifica se la controparte dell'operazione è una Parte Correlata attraverso la consultazione, informatizzata o manuale a seconda dei casi e del tipo di operazione, della Banca Dati Parti Correlate.

5.2.2 Qualora il Responsabile dell'Operazione riscontri che l'operazione in questione è una OPC, sospende l'approvazione della medesima e la segnala immediatamente al Presidio Organizzativo.

5.2.3 Il Presidio Organizzativo stabilisce, sulla base delle Procedure Bialetti Industrie OPC, la disciplina applicabile all'OPC segnalata dal Responsabile dell'Operazione e si occupa di assistere gli organi competenti a valutare e deliberare l'approvazione dell'OPC secondo le Procedure Bialetti Industrie OPC.

5.2.4 Il Presidio Organizzativo e il Responsabile dell'Operazione raccolgono i dati e le informazioni necessari sull'OPC in questione ai fini dei flussi informativi previsti verso gli organi chiamati ad approvare l'OPC e ad esprimere i pareri prescritti dalle Procedure.

6. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

6.1 OPC di Minore Rilevanza

(a) Il Consiglio di Amministrazione o gli organi delegati approvano le OPC di Minore Rilevanza previo parere motivato e non vincolante del Comitato OPC (composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti) sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

(b) Il Comitato OPC delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri e delle relative riunioni è redatto apposito verbale al quale è allegato il parere richiesto ai sensi del precedente paragrafo (a).

(c) Qualora un componente del Comitato OPC sia la controparte dell'OPC di Minore Rilevanza oggetto di valutazione o un soggetto ad essa correlato, gli altri membri del Comitato OPC chiameranno a far parte del consesso un altro Amministratore Indipendente Non Correlato ovvero, in mancanza, il Presidente del Collegio Sindacale Non Correlato ovvero, in mancanza, un membro effettivo del Collegio Sindacale Non Correlato in ordine di anzianità; nell'ipotesi in cui non fosse possibile integrare la composizione del Comitato OPC, il parere di cui alla precedente lettera (a) verrà emesso da un esperto indipendente.

(d) Gli organi delegati assicurano che i componenti del Comitato OPC ricevano con congruo anticipo complete e adeguate informazioni in merito all'OPC di Minore Rilevanza nonché, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, oggettivi elementi di riscontro al riguardo.

Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli organi delegati assicurano che le medesime informazioni siano tempestivamente trasmesse agli Amministratori e ai membri del Collegio Sindacale.

(e) Tra le informazioni che dovranno essere fornite si segnalano, in particolare:

(i) l'indicazione della Parte Correlata controparte dell'Operazione;

(ii) l'indicazione della natura della correlazione;

(iii) i motivi in forza dei quali l'Operazione è qualificata come OPC di Minore Rilevanza;

(iv) una descrizione dei termini e delle condizioni dell'Operazione, delle relative modalità esecutive, delle modalità di determinazione e corresponsione del corrispettivo;

(v) ogni altra utile informazione rilevante che possa consentire al Comitato OPC di valutare la natura e il valore dell'Operazione;

(vi) una descrizione dell'interesse della Società all'effettuazione dell'Operazione, della convenienza della stessa e della correttezza sostanziale delle relative condizioni;

(vii) un'indicazione delle motivazioni sottese all'Operazione e degli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione.

Le informative al Comitato OPC saranno successivamente aggiornate e integrate per tenere conto dell'andamento delle trattative.

(f) In base alle informazioni comunicate ai sensi della precedente lettera (e), qualora un membro del Comitato OPC sia la controparte dell'OPC di Minore Rilevanza oggetto di valutazione o un soggetto ad essa correlato, lo stesso informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Comitato OPC onde consentire la propria sostituzione secondo la procedura indicata nella precedente lettera (c).

(g) Il Comitato OPC deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione dell'OPC di Minore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo, e negli altri casi, prima che l'organo delegato assuma l'obbligazione di compiere l'OPC di Minore Rilevanza.

(h) Il Comitato OPC ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società. Il Comitato OPC verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento Consob OPC.

(i) Qualora l'OPC di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa (ma possono prendere parte alla discussione).

(j) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che approvino una OPC di Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda discostarsi dal parere fornito dal Comitato OPC, il verbale dovrà riportare analiticamente le ragioni di ciascuna decisione. Qualora l'OPC di Minore Rilevanza rientri nelle competenze di organi delegati, essi sono comunque tenuti a motivare adeguatamente per iscritto le proprie decisioni.

(k) Gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dell'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza.

(l) La Società provvede al tempestivo adempimento di tutti gli obblighi di informazione al pubblico previsti da ogni applicabile disposizione di legge e di regolamento.

(m) Anche se tale Operazione rientra nelle competenze di organi delegati, in caso di parere negativo del Comitato OPC, la competenza ad approvare l'OPC di Minore Rilevanza è attribuita al Consiglio di Amministrazione della Società. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio di riferimento, la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento Consob OPC e nel Regolamento Emittenti un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle OPC di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato OPC, nonché delle ragioni per

le quali il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non condividere tale parere. I predetti pareri negativi sono allegati al documento o sono pubblicati sul sito internet della Società.

6.2 OPC di Maggiore Rilevanza

(a) Il Consiglio di Amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione di OPC di Maggiore Rilevanza e delibera sulle medesime previo motivato parere favorevole del Comitato OPC (composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti Non Correlati) sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

(b) Gli organi delegati assicurano che il Comitato OPC sia coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative ed in quella istruttoria, attraverso la ricezione di complete, adeguate e aggiornate informazioni in merito all'OPC di Maggiore Rilevanza; si richiamano al riguardo, in quanto applicabili, le informazioni indicate al precedente paragrafo 6.1 (e).

Il Comitato OPC può inoltre richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

(c) Si applicano, mutatis mutandis, i precedenti paragrafi da 6.1(b) a 6.1(l), ivi inclusa quindi la previsione secondo cui gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa (ma possono prendere parte alla discussione).

(d) Qualora il Comitato OPC abbia espresso un parere contrario al compimento della OPC di Maggiore Rilevanza o abbia espresso un parere condizionato o con rilievi, il Consiglio di Amministrazione potrà: (i) approvare l'OPC di Maggiore Rilevanza previo integrale recepimento dei rilievi formulati dal Comitato OPC; oppure in alternativa (ii) approvare l'OPC di Maggiore Rilevanza nonostante l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato OPC a condizione che il compimento dell'Operazione sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi del successivo paragrafo (e); oppure infine (iii) non approvare l'OPC di Maggiore Rilevanza e quindi non dare esecuzione alla stessa.

(e) Qualora, ove previsto dallo statuto, il Consiglio di Amministrazione sottoponga all'Assemblea l'OPC di Maggiore Rilevanza approvata nonostante l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato OPC, l'OPC di Maggiore Rilevanza non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'OPC di Maggiore Rilevanza, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. La proposta di deliberazione assembleare dovrà contenere una previsione che ne condizioni l'efficacia al raggiungimento della speciale maggioranza indicata dal presente paragrafo.

(f) In occasione dell'approvazione di OPC di Maggiore Rilevanza, Bialetti Industrie deve predisporre un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob OPC e dell'Allegato 4 allo stesso. Tale documento deve essere messo a disposizione del pubblico con le modalità ed entro i

termini previsti dal Regolamento Consob OPC stesso in conformità a quanto previsto dal paragrafo 10.2 delle presenti Procedure.

(g) Fermo quanto previsto al precedente articolo 3.2(c) delle Procedure Bialelli Industrie OPC, con cadenza annuale è predisposta una relazione in merito alle OPC di Maggiore Rilevanza poste in essere nel periodo di riferimento a cui è stata applicata un'esenzione ai sensi dell'articolo 3 delle Procedure. Tale relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione e al Comitato OPC.

(h) in applicazione di quanto disposto dall'articolo 10 del Regolamento Consob OPC, Bialelli essendo qualificabile alla data di approvazione della presente Procedura come società di minori dimensioni, si avvarrà per le "OPC di Maggiore Rilevanza", della Procedura prevista dall'articolo 6.1. che precede "OPC di Minore Rilevanza".

7. RICHIESTA ALLA CONSOB DI MODALITÀ ALTERNATIVE DI CALCOLO DEGLI INDICI

Qualora un'OPC o più OPC tra loro cumulate ai sensi dell'art. 5, comma 2, Regolamento Consob OPC siano individuate come OPC di Maggiore Rilevanza secondo gli indici previsti nell'Allegato 3 del Regolamento Consob OPC e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società può richiedere alla Consob modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'OPC e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

8. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPC DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

8.1 Procedure di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea

Quando una OPC di Minore Rilevanza o una OPC di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'Assemblea, o devono essere da questa autorizzate, le disposizioni dei paragrafi 6.1 e 6.2 delle presenti Procedure si applicano con riferimento all'approvazione - da parte del Consiglio di Amministrazione - della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea. Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società sono allegati i pareri del Comitato OPC e degli esperti indipendenti eventualmente nominati.

8.2 Parere negativo su un'OPC di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare

In caso di parere negativo del Comitato OPC su un'OPC di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, la proposta di deliberazione non può essere sottoposta all'Assemblea.

9. PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERE-QUADRO

9.1 Procedure approvative

Per operazioni omogenee concluse con una stessa Parte Correlata possono essere adottate Delibere-Quadro. In tal caso si applicano le regole procedurali previste dai paragrafi 6.1. e 6.2 delle presenti Procedure a seconda del prevedibile ammontare massimo delle OPC oggetto della Delibera-Quadro, cumulativamente considerate.

Alle singole OPC di attuazione di una Delibera-Quadro non si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 6.1. e 6.2. delle Procedure Bialetti Industrie OPC.

Le Delibere-Quadro:

- (a) non possono avere efficacia superiore ad un anno e si riferiscono ad OPC sufficientemente determinate;
- (b) riportano almeno il prevedibile ammontare massimo delle OPC da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

9.2 Informativa

In caso di adozione di Delibere-Quadro gli organi delegati forniscono al Consiglio di Amministrazione un'informativa almeno trimestrale sulla loro attuazione.

In occasione dell'approvazione di una Delibera-Quadro, la Società pubblica un documento informativo, qualora il prevedibile ammontare massimo delle OPC oggetto della medesima Delibera-Quadro superi le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3 del Regolamento Consob OPC.

Le singole OPC concluse in attuazione di una Delibera-Quadro oggetto di un documento informativo non sono computate ai fini del cumulo previsto dal paragrafo 10.2 delle Procedure Bialetti Industrie OPC.

10. INFORMATIVA

10.1 Obblighi di informazione al pubblico

Qualora un'OPC sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- (a) la descrizione dell'Operazione;
- (b) l'indicazione che la controparte dell'OPC è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'OPC;
- (d) se l'OPC supera o meno le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento Consob OPC, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;

- (e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'OPC e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli artt. 13 e 14 Regolamento Consob OPC (che regolano i casi e le facoltà di esclusione dall'applicazione delle procedure e le ipotesi di direzione e coordinamento di società);
- (f) l'eventuale approvazione dell'OPC nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

10.2 Obblighi di informazione al pubblico in occasione di OPC di Maggiore Rilevanza e di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo

10.2.1 In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza e di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società redige un documento informativo ai sensi dell'art. 114, comma 5, TUF redatto in conformità all'Allegato A delle presenti Procedure Bialetti Industrie OPC.

10.2.2 Fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, TUF, in caso di OPC di Maggiore Rilevanza il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea.

10.2.3 In caso di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'OPC o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le OPC considerate ai fini del cumulo.

10.2.4 Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate dalla Società, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. A tal fine la Società impartisce le istruzioni occorrenti affinché le proprie società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

10.2.5 Gli eventuali pareri degli amministratori e degli esperti indipendenti devono essere pubblicati in allegato al documento informativo o sul sito *internet* della Società. Con riferimento al parere degli esperti indipendenti la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato A, motivando tale scelta.

10.2.6 Qualora, in relazione ad un'OPC di Maggiore Rilevanza la Società sia tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un solo documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato A, e dai medesimi artt. 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. La Società nel caso decida di pubblicare le informazioni richieste in due documenti separati può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

10.3 Obblighi di informazione periodica al pubblico

10.3.1 La Società, ai sensi dell'art. 5, comma 8, Regolamento Consob OPC, fornisce nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale le informazioni:

- (a) sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- (b) sulle altre eventuali singole OPC concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle OPC descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

10.3.2 Tali informazioni sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza possono essere incluse mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi del presente articolo riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

10.4 Contestuale comunicazione all'Autorità di Vigilanza

La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti informativi e i pareri indicati nel presente art. 10 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

10.5 Coordinamento con le procedure previste dall'art. 154-bis TUF

Il Dirigente Preposto è informato dell'attivazione e degli sviluppi delle procedure di cui agli articoli 6 (Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate), 8 (Procedure deliberative per le OPC di competenza assembleare) e 9 (Procedure per l'approvazione delle Delibere-Quadro) delle presenti Procedure Bialelli Industrie OPC al fine di garantire il necessario coordinamento tra le presenti Procedure e le procedure amministrative e contabili adottate dalla Società ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, ferma ogni applicabile disposizione, istruzione o linea-guida variamente riguardante l'attuazione di tale norma da parte della Società.

Il Dirigente Preposto e il Segretario del Consiglio di Amministrazione segnalano tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali modifiche alle Procedure Bialetti Industrie OPC che dovessero valutare necessarie a garantire nel tempo il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui al paragrafo che precede anche conseguenti a modifiche nei principi contabili internazionali e/o nella normativa di carattere nazionale.

11. DISPOSIZIONI FINALI

11.1 Abrogazione

Le presenti Procedure Bialetti Industrie OPC, unitamente ai relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante e essenziale, abrogano e sostituiscono la precedente Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata da Bialetti Industrie.

11.2 Ruolo del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale di Bialetti Industrie vigila sulla conformità delle presenti Procedure Bialetti Industrie OPC ai principi generali indicati nel Regolamento Consob OPC nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea della Società ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, cod. civ. o dell'art. 153 del TUF.

11.3 Sito internet

Le presenti Procedure Bialetti Industrie OPC sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nella sezione "Investor Relations / Operazioni Parti Correlate" e sono richiamate, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.

11.4 Disposizioni applicabili

Per quanto non espressamente disposto dalle presenti Procedure Bialetti Industrie OPC si applicano le disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

11.5 Entrata in vigore

Le presenti Procedure Bialetti Industrie OPC, come modificate con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2021, già adottate dalla Società.

ELENCO ALLEGATI

- **Allegato A**
- **Allegato B**

- **Allegato C**

ALLEGATO A

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPC DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Nei casi in cui Bialetti Industrie ponga in essere OPC di Maggiore Rilevanza, il documento informativo previsto dall'art. 10 Procedure Bialetti Industrie OPC deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'OPC descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all'OPC

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'OPC.

2.2. Indicazione delle Parti Correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali Parti nell'OPC.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell'OPC. Qualora l'OPC sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'OPC e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- (a) gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- (b) le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l'indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la Società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni

possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;

- (c) i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
- (d) i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob OPC, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della Società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- (a) evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- (b) evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- (c) indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- (d) indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- (e) indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- (f) ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- (g) indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- (h) indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza della Società, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'OPC supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli artt. 70 e 71 del Regolamento Emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'art. 5, comma 6, Regolamento Consob OPC.

2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'OPC, dettagliate indicazioni delle variazioni.

Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

2.7. Nel caso di OPC ove le Parti Correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società, informazioni relative agli strumenti finanziari della Società medesima detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'Operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli Amministratori Indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'OPC, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'OPC, ovvero si sono astenuti, specificando in modo dettagliato le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob OPC, gli eventuali pareri degli Amministratori Indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della Società.

2.9. Se la rilevanza dell'Operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'art. 10 Procedure Bialelli Industrie OPC, di più Operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette Operazioni.

ALLEGATO B

MODELLO DI DICHIARAZIONE

Spett.le
Bialetti Industrie S.p.A.
Via Fogliano, 1
25030 Coccaglio (BS)

Dichiarazione ai sensi del Regolamento CONSOB in materia di operazioni con Parti Correlate e della Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate di Bialetti Industrie S.p.A.

Il sottoscritto/La Sottoscritta, nella sua qualità di di Bialetti Industrie S.p.A. dichiara che i seguenti soggetti sono i propri più stretti familiari ai sensi della Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate di Bialetti Industrie S.p.A.:

NOME E COGNOME	CODICE FISCALE	RESIDENZA (1)	LEGAME FAMILIARE

(1) Indicare l'indirizzo completo di residenza del soggetto indicato

Dichiara sotto la propria responsabilità:

-di controllare, controllare congiuntamente, esercitare un'influenza notevole, ovvero ricoprire l'incarico di dirigente con responsabilità strategiche della stessa, delle sotto elencate entità:

DENOMINAZIONE ⁽¹⁾	SEDE ⁽²⁾	P.IVA	RUOLO RICOPERTO

(2) Qualora l'entità correlata appartenga ad un gruppo d'impresе o sia la holding di un gruppo, è necessario indicare/allegare il sociogramma della stessa

(3) Indicare l'indirizzo completo della sede legale dell'entità correlata

Dichiara che:

gli stretti familiari individuati alla tabella sopra indicata controllano, controllano congiuntamente, esercitano un'influenza notevole, ovvero ricoprono l'incarico di dirigente con responsabilità strategiche della stessa, delle sotto elencate entità:

FAMILIARE	DENOMINAZIONE ⁽¹⁾	P.IVA	SEDE ⁽²⁾

(1) Qualora l'entità correlata appartenga ad un gruppo d'impresе o sia la holding di un gruppo, è necessario indicare/allegare il sociogramma della stessa

(2) Indicare l'indirizzo completo della sede legale dell'entità correlata

Il sottoscritto/la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente a Bialetti Industrie S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni sopra fornite.

Luogo, Data

Firma

ALLEGATO C

DEFINIZIONI DI “PARTI CORRELATE” E “OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE” E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI AI SENSI DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

1. Definizioni di “Parti Correlate” e di “Operazioni con Parti Correlate” secondo i principi contabili internazionali

Ai fini del Regolamento Consob OPC e delle Procedure Bialetti Industrie OPC valgono con riferimento a Bialetti Industrie le definizioni di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate contenute nei principi contabili internazionali pro tempore vigenti adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Per agevolare la consultazione delle Procedure Bialetti Industrie OPC, nel presente Allegato C sono riprodotte le definizioni in vigore alla data di ultima approvazione delle Procedure Bialetti Industrie OPC come indicate nell’Appendice al Regolamento Consob OPC. Il presente Allegato C sarà aggiornato di volta in volta dagli uffici societari di Bialetti Industrie all’entrata in vigore di eventuali modificazioni o integrazioni.

Parti Correlate

Una Parte Correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio, fermo restando che, ai fini del presente Allegato, l’entità che redige il bilancio indica Bialetti Industrie.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati all’entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un’entità è correlata all’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- (iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata;
- (vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità (o di una sua controllante);

(viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio IAS 24, paragrafo 9.

Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati IAS 24, paragrafo 12.

Operazioni con Parti Correlate

Un'Operazione con Parte Correlata (o Operazione o OPC) è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo IAS 24, paragrafo 9.

Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

2. Definizioni funzionali a quelle di “Parti Correlate” e di “Operazioni con Parti Correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS IAS 24, paragrafo 9.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche

Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Bialetti Industrie, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della stessa Bialetti Industrie IAS 24, paragrafo 9, come individuati con apposita deliberazione dal Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie.

Stretti Familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente IAS 24, paragrafo 9.

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica IAS 24, paragrafo 10.

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.